

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI

I depositi presso Banca di Piacenza soc. coop. per azioni sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1).
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per ente creditizio. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (2).
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale soggetto al limite di 100.000 euro (2).
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3).
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. (4)
Valuta del rimborso:	Il rimborso verrà effettuato in euro o nella valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Contatto:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi-F.I.T.D. Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma Tel.: 06-699861 - Fax: 06-6798916 - PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(1) Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

L'art. 96-bis.1, comma 4 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal Decreto Legislativo n. 30/2016, prevede che in taluni casi tale limite non si applica, nei nove mesi successivi all'accredito o successivi al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

(3) Limite generale per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

(4) Rimborso

La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016)

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.